

REGOLAMENTO (CE) N. 1105/2003 DEL CONSIGLIO**del 26 maggio 2003****che modifica il regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere conforme del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

- (1) Le disposizioni dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 ⁽⁴⁾, prevedono rispettivamente il ricorso alla procedura del comitato di tipo I e alle procedure del comitato di tipo IIa e IIb previste dalla decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁶⁾, ha sostituito la decisione 87/373/CEE.
- (3) Secondo la dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione ⁽⁷⁾ relativa alla decisione 1999/468/CE, occorre adeguare le disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione, previste in applicazione della decisione 87/373/CEE, al fine di farle risultare conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

(4) È opportuno adottare le misure necessarie per adeguare il regolamento (CE) n. 1260/1999 alla decisione 1999/468/CE.

(5) Il regolamento (CE) n. 1260/1999 dovrebbe essere modificato in conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 47, i paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3 bis. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DRYG

⁽¹⁾ GU C 75 E del 26.3.2003, pag. 383.

⁽²⁾ Parere reso l'11 marzo 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 241 del 7.10.2002, pag. 128.

⁽⁴⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33.

⁽⁶⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU C 203 del 17.7.1999, pag. 1.